

## PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

La normativa di riferimento è la Nota Protocollo del MIUR n°843 del 210/04/2103, " Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca ", integrata dall'art.8 del D.L.13 del 16/01/2013.

Nella Nota Protocollo 843 si sottolinea che " **a livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari accordi sull'istruzione e formazione professionale siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scutini**".

Nell'art.8 del D.L.13 si evidenzia l'impegno assunto dall'Italia a livello comunitario allo scopo di garantire la mobilità della persona e la trasparenza degli apprendimenti e la spendibilità delle certificazioni.

Gli studenti che decidono di trascorrere periodi di studio all'estero devono però essere consapevoli anche delle criticità che tale scelta comporta, **soprattutto se si opta per soggiorni di studio in paesi extra europei**, criticità evidenziate anche dal MIUR :

" **...le principali problematiche che emergono riguardano: il riconoscimento degli studi effettuati all'estero per gli studenti italiani, la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani, l'ammissione all'anno successivo per gli studenti italiani, la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio** ".

Nella Nota Protocollo 843 si trova quindi un costante richiamo alla **consapevolezza ed al senso di responsabilità dello studente che deve essere parte attiva nella gestione di tali esperienze di studio**.

Ecco quindi in sintesi le principali tappe da seguire nel caso di **mobilità internazionale individuale**:

### PRIMA DELLA PARTENZA

a) prima della partenza lo studente deve fornire alla propria scuola un'ampia informativa sull'istituto scolastico che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza; lo studente dovrebbe farsi promotore di un " contratto formativo " , in cui siano specificati gli obiettivi da conseguire, le modalità di valutazione nella scuola ospitanti e vengano indicate anche le modalità di interazione fra la scuola italiana e quella all'estero ( individuando un docente " tutor " che possa tenere i contatti e monitorare l'esperienza ed un referente nella scuola ospitante ).

Tale " contratto " deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

b) prima della partenza lo studente, alla luce dei piani di studio della scuola ospitante, **individua le discipline che non sono oggetto di studio nella scuola estera e concorda con i propri docenti italiani un programma di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza nella seconda parte dell'anno o nell'anno scolastico successivo**, programma che lo studente svolgerà autonomamente.

Allo studente potrà essere anche richiesto di integrare **single parti del programma delle discipline comuni alle due scuole, qualora non vi sia corrispondenza fra le stesse**.

c) sarà cura dello studente richiedere alla scuola ospitante la documentazione relativa alla propria frequenza e partecipazione ed agli elementi di valutazione acquisiti dai docenti stranieri; tale documentazione risulta di particolare importanza nel caso in cui si frequentano un intero anno scolastico all'estero.

### DOPO IL RIENTRO

Al termine dell'esperienza all'estero **è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno. Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità**.

La prova integrativa, relativa alle materie che non sono presenti nel piano di studi della scuola estera o a singole parti di programma consentirà di arrivare ad una valutazione globale ed alla definizione del credito. **Si precisa che tale prova integrativa, che si svolgerà all'inizio del mese di settembre, NON E' UN ESAME DI IDONEITA'.**

Quanto detto si applica sia a brevi periodi di studio all'estero, sia all'intero anno scolastico.

Qualora lo studente si appoggi ad agenzie o organizzazioni ( come ad es. Intercultura ) che si occupano di soggiorni di studio all'estero, verra' seguito da un rappresentante delle stesse nel suo iter, ma resta valido quanto detto finora.